



COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 25 del Registro

data 31.07.2026

OGGETTO: ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - ART. 1, COMMI DA 82 A 101, L. N. 199/2025, E ART. 10-QUINQUIES, D.L. N. 38/2026, CONVERTITO CON L. N. 88/2026.

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, addì **TRENTUNO**, del mese di **LUGLIO**, alle ore 19,30 nella sala del Museo M.A.G.B. di questo Comune, alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Ciriaco Astorino.

Fatto l'appello si constata il seguente risultato:

COGNOME E NOME	PRESENTE	ASSENTE
1)- SIONNE GIUSEPPE CIRIACO	-	SI
2)- BIONDI SIMONE	SI	
3)- DE LIO CIRIACO	SI	
4)- PRESTA DOMENICO	SI	
5)- CASELLA FRANCESCO	SI	
6)- DI GIORNO ALFONSO	SI	
7)- FELICE SILVIA	SI	
8)- ASTORINO CIRIACO	SI	
9)- BARBIERO ANGELINA	SI	
10)- BENVENUTO SABRINA	SI	
11)- AMOROSO SALVATORE FRANCESCO	SI	

ASSEGNATI: N. 11 – IN CARICA: N. 11 – PRESENTI N. 10 ASSENTI N. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale reggente a scavalco, Dott.ssa Giovanna SPAGNUOLO, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 2 e comma 4, lett. a), del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000).

Il Presidente informa il Consiglio che il Sindaco, Consigliere Sionne Giuseppe Ciriaco, a seguito di un sopravvenuto evento di carattere emergenziale che ha richiesto il suo immediato intervento, è impossibilitato a partecipare ai lavori della odierna seduta consiliare.

Verificato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 19:40

La seduta è pubblica.

IL PRESIDENTE

Passa all'argomento iscritto al punto 4 dell'o.d.g. e cede la parola a Vice Sindaco, Consigliere Biondi Simone, per l'illustrazione della proposta avente ad oggetto **"ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Art. 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025, e art. 10-quinquies, D.L. n. 38/2026, convertito con L. n. 88/2026"** articolata nel testo allegato alla presente deliberazione della quale deve intendersi formarne parte integrante e sostanziale.

Il Vice Sindaco, Consigliere Biondi Simone, dà lettura dei principali contenuti della proposta di deliberazione ed evidenzia che la definizione agevolata riguarda tutti i debiti tributari e patrimoniali rientranti nell'ambito di applicazione della normativa, compresi quelli già oggetto delle precedenti definizioni agevolate. Prosegue precisando che il debitore è tenuto a corrispondere esclusivamente le somme dovute a titolo di capitale. Richiama, inoltre, quanto previsto dall'art. 10-quinquies, comma 1, precisando che la definizione si applica anche agli importi oggetto di contenzioso di cui all'art. 1, comma 87, della legge n. 199/2025. Il debitore dovrà indicare, nella dichiarazione di adesione, l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi interessati e assumere l'impegno a rinunciare agli stessi; a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione e del pagamento della prima o unica rata, i giudizi sono sospesi dal giudice competente. Prosegue illustrando che l'adesione del Comune alla definizione agevolata consentirà il recupero di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di risalente formazione, favorendo la regolarizzazione delle posizioni creditorie, la riduzione del contenzioso e una più efficace gestione dei crediti pregressi. Riferisce che dalle verifiche effettuate dagli uffici comunali, sulla base dei dati forniti dall'Agente della riscossione, risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente a euro 279.880,44 e nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai medesimi carichi per euro 151.096,16, mentre i restanti carichi sono già stati stralciati dal bilancio. Aggiunge che l'adesione alla definizione agevolata presenta effetti finanziari sostenibili e che la riscossione, anche parziale, dei carichi già stralciati determinerà maggiori entrate, mentre per quelli ancora iscritti a bilancio è prevista una riduzione dei residui attivi pari a euro 30.591,88, ritenuta compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari dell'ente, anche in considerazione degli accantonamenti effettuati. Conclude, quindi, proponendo al Consiglio comunale di approvare l'adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 10-quinquies del decreto-legge n. 38/2026, in integrazione della disciplina di cui all'art. 1, commi da 82 a 101, della legge n. 199/2025 e precisa che, a seguito di approvazione, dovrà essere trasmessa copia della deliberazione all'Agente della riscossione entro il 31 luglio 2026 nonché, ai soli fini statistici, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze entro il 30 settembre 2026.

Il Presidente del Consiglio, Astorino Ciriaco ringrazia il Vice Sindaco, Consigliere Biondi Simone e apre la discussione. Interviene

la Consiglieria Barbiero Angelina la quale dice che se il Comune ha scelto di aderire alla definizione agevolata, ciò è certamente motivato dalla previsione di benefici a favore dell'Ente. Evidenzia, tuttavia, che gli effetti positivi derivanti da tale scelta potranno essere concretamente valutati e apprezzati nel corso del tempo. A questo punto

IL PRESIDENTE chiede ai consiglieri presenti se vi siano altri interventi;
NON essendovi altri interventi il Presidente invita il Consiglio a pronunciarsi sull'approvazione della proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta depositata;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dal Revisore dei Conti e dal Responsabile del Servizio Finanziario;
VISTO IL D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha avuto il seguente risultato:

PRESENTI	ASSENTI	ASTENUTI	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI
DIECI	UNO	-----	DIECI	DIECI	-----

D E L I B E R A

- 1) **DI APPROVARE**, come in effetti approva, la proposta di deliberazione in esame, formulata dal Sindaco, ad oggetto: **“ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Art. 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025, e art. 10-quinquies, D.L. n. 38/2026, convertito con L. n. 88/2026.”**, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO IL D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO l'esito della votazione, resa in forma palese per alzata di mano, che ha avuto il seguente risultato:

PRESENTI	ASSENTI	ASTENUTI	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI
DIECI	UNO	-----	DIECI	DIECI	-----

ai sensi dell'art. 134 – comma 4° del D.l.vo n. 267/2000;

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI BUONVICINO

PROVINCIA DI COSENZA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Art. 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025, e art. 10-quinquies, D.L. n. 38/2026, convertito con L. n. 88/2026.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- l'articolo 10-*quinquies* del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, introdotto dalla legge di conversione XX maggio 2026, n. YY, ha disposto l'estensione della procedura di accesso e gestione della definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ai carichi degli enti territoriali;
- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 limita l'applicazione della rottamazione *quinquies* ai carichi affidati dalle regioni e dagli enti locali che *"nell'esercizio della propria autonoma potestà impositiva, ne abbiano previsto, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione alle proprie entrate"*;

CONSIDERATO CHE:

- la definizione agevolata riguarda tutti i debiti, tributari e patrimoniali, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati dal Comune all'agente della riscossione (attualmente l'Agenzia delle entrate-Riscossione-Ader) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023;
- rientrano nell'ambito di applicazione della definizione anche i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni per i quali si è determinata l'inefficacia della definizione a seguito del mancato o non tempestivo pagamento degli importi dovuti alle previste scadenze;
- a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, ed al suo successivo accoglimento, il debitore verserà unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica e che sono pertanto abbuonati gli importi originariamente dovuti a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e aggio;
- l'art. 10-*quinquies*, comma 1, lett. f), dispone che per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al d.lgs. n. 285 del 1992, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi la maggiorazione semestrale di cui all'art. 27, legge n. 689 del 1981 e gli interessi di mora di cui all'art. 30, d.P.R. n. 602/1973, oltre all'aggio spettante all'Agente della riscossione;
- la definizione si applica anche agli importi in contenzioso, per i quali, l'art. 1, comma 87, legge n. 199 del 2025, precisa che il debitore deve indicare nella dichiarazione di adesione l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa ricompresi e assumere

l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che, dietro presentazione di copia della dichiarazione e nelle more del pagamento della prima o unica rata delle somme dovute, sono sospesi dal giudice;

- a decorrere dal 15 settembre 2026, l'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il debitore rende tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026 la dichiarazione di voler procedere alla definizione presentando apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che la stessa Ader pubblica nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 settembre 2026;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027; in caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- entro il 31 dicembre 2026, ai sensi della lettera f), comma 1, dell'articolo 10-*quinquies* del più volte citato decreto legge n. 38 del 2026, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di adesione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, che non possono essere inferiori a 100 euro, con le relative scadenze;
- l'art. 1, comma 95, legge n. 199 del 2025, disciplina la decadenza dalla definizione a seguito di mancato o di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore o, in caso di rateazione, di due rate, anche non consecutive o dell'ultima rata del piano di rateazione, fermo restando la tolleranza del tardivo versamento non superiore a 5 giorni; in tali casi la definizione agevolata non produce effetti, riprendendo di conseguenza a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione, che prosegue a cura dell'agente della riscossione, mentre i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico, senza che si determini l'estinzione del debito residuo.

CONSIDERATO INOLTRE CHE:

- l'articolo 10-*quinquies*, d.l. n. 38 del 2026 prevede al comma 2 che *"I provvedimenti adottati dagli enti creditori ai sensi del comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale entro il 15 giugno 2026"*;
- lo stesso comma 2 dispone altresì che la delibera consiliare di adesione alla rottamazione *quinquies* acquista efficacia con la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale dell'ente e ciò in deroga *"all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,"* e che la delibera stessa deve essere trasmessa, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione;
- l'art. 1, comma 101, legge n. 199 del 2025, dispone che a seguito del pagamento delle somme dovute per la definizione agevolata, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle

proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2036, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi della definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE:

- l'adesione alla rottamazione da parte del Comune consente l'acquisizione di crediti in larga parte di difficile esigibilità e di origine risalente nel tempo, accelera la regolarizzazione di posizioni creditorie e abbatte possibilità di contenzioso e esigenze di gestione dei crediti pregressi, anche a seguito della riconsegna da parte dell'agente della riscossione prevista dalla riforma della riscossione di cui al decreto legislativo 110/2024, art. 7, comma 2.
- dalle verifiche effettuate dai competenti uffici comunali sulla base dei dati resi disponibili dall'agente della riscossione risulta che i carichi iscritti ammontano complessivamente ad euro 279.880,44;
- nel bilancio comunale risultano iscritti residui attivi relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione per euro 151.296,16, essendo i restanti carichi già stati oggetto di stralcio dal bilancio;
- per i residui attivi relativi ai carichi affidati ad Ader risultano accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità pari ad euro 135.167,98;
- l'adesione al dispositivo della rottamazione da parte dei contribuenti interessati viene stimato prudenzialmente nel 50 per cento del valore dei carichi interessati;
- l'adesione del Comune alla rottamazione *quinquies* ha pertanto effetti finanziari sostenibili, in considerazione dei carichi già stralciati dal bilancio, la cui parziale riscossione darebbe luogo alla registrazione di maggiori entrate, mentre per i carichi iscritti a bilancio e non interamente svalutati vi sarebbe una riduzione dei residui attivi prevedibilmente pari a euro 30,591,88, compatibile con il mantenimento degli equilibri finanziari anche a fronte del consolidamento di un appropriato ammontare di accantonamenti;

RITENUTO PERTANTO di deliberare, ai sensi dell'articolo 10-*quinquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quinquies*.

VISTO l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare del Comune in tema di entrate, anche tributarie.

ACQUISITO il parere favorevole dell'Organo di revisione, rilasciato con verbale n. 38 del 24/07/2026, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (**All. 1**), reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 7), decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

INDIVIDUATO il responsabile del procedimento nella persona del Dott. Andrea Salvatore Fasanaro, il quale dichiara, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del vigente "Piano triennale di prevenzione della corruzione", che ai fini dell'adozione del presente atto non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, cui consegue l'obbligo di astensione.

VISTO l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile espressa dal Responsabile del Settore I° Amministrativo/Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000.

VISTO:

lo statuto comunale;

il Documento unico di programmazione 2026/2028 approvato con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 3 del 20/11/2025;

il Bilancio di Previsione 2026/2028 approvato con delibera del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 6 del 19/02/2026;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 10-*quiquies*, decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, l'adesione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 82 a 101, legge 30 dicembre 2025, n. 199, così come integrata dal citato articolo 10-*quiquies*.
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 luglio 2026;
3. di inviare, ai soli fini statistici, la presente deliberazione entro il 30 settembre 2026 al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze;
4. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, in considerazione del ristretto termine previsto per l'invio all'Agente della riscossione e per la pubblicazione sul sito *internet* istituzionale del Comune.

Buonvicino li, 24.07.2026

IL SINDACO

F.to Dott. Giuseppe Ciriaco SIONNE



COMUNE DI BUONVICINO

PROVINCIA DI COSENZA



PARERE DI REGOLARITA' TECNICO E CONTABILE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267;

**VISTA LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
"ADESIONE ALLA ROTTAMAZIONE QUINQUIES - Art. 1, commi da 82 a 101, L. n. 199/2025, e art. 10-
quinqies, D.L. n. 38/2026, convertito con L. n. 88/2026."**

VISTO il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

In ordine alla regolarità **TECNICA E CONTABILE** esprime parere: **FAVOREVOLE**;

Buonvicino, lì 24.07.2026

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 1°
F.to (Dr. Andrea Salvatore FASANARO)**

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to (Ciriaco ASTORINO)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa Giovanna SPAGNUOLO)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi a partire dal 31.07.2026_ fino al _15.08.2026__, come prescritto dall'art. 124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000 (N. _____ REG. PUBBL.)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31.07.2026:

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, senza seguito di reclami od opposizioni;

(X) Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma) D.Lgs. n. 267/2000;

Che ai sensi dell'articolo 3, quarto comma, della legge 07 Agosto 1990, n. 241 è ammesso avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Lì ____31.07.2026____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (Dott.ssa Giovanna SPAGNUOLO)

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Buonvicino, li ____31.07.2026_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (Dott.ssa Giovanna SPAGNUOLO)